



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 296/15/CONS

ESPOSTO PRESENTATO DALL'ON. VINICIO PELUFFO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI CAMPANIA, LIGURIA, MARCHE, PUGLIA, TOSCANA, UMBRIA E VENETO, INDETTE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015

(TG4, TG5, STUDIO APERTO E TGCOM24)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*, come da ultimo modificata con delibera n. 569/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*” e, in particolare, l’art. 1, comma 501;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2015, n. 27, recante “*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative*”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, che richiama il decreto ministeriale 19 marzo 2015 di fissazione al 31 maggio 2015 della data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a Statuto ordinario, ricordando che per la stessa data le Regioni sono invitate ad indire le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO l’esposto, pervenuto in data 20 maggio 2015 (prot. n. 44231), con il quale l’on. Vinicio Peluffo, in qualità di componente del Gruppo Partito Democratico alla Camera dei deputati, ha segnalato la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo durante il periodo elettorale da parte della società R.T.I. Reti Televisive italiane S.p.A. con specifico riferimento ai notiziari diffusi dalle testate “Tg4”, “Tg5”, “Studio Aperto” e “Tgcom24” nel periodo 2-15 maggio 2015. In particolare, l’esponente fa riferimento ai dati di monitoraggio pubblicati dall’Autorità, relativi alla settimana 9-15 maggio e al periodo 2-15 maggio per denunciare una “*eccessiva e ingiustificata presenza del Pdl-Forza Italia rispetto all’attuale rappresentanza parlamentare*”, mentre “*il tempo dedicato al Pd è largamente inferiore sia alla forza elettorale dell’ultima tornata elettorale delle politiche sia all’attuale rappresentanza parlamentare*”. Il soggetto politico segnalante chiede pertanto all’Autorità di assumere le opportune iniziative del caso al fine di consentire un immediato riequilibrio negli spazi informativi;

VISTE le memorie trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. in riscontro alle richieste di controdeduzioni formulate dall’Autorità in data 20 maggio 2015 (prot. n. 0044266), con riferimento al presente esposto, ove si rileva (in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare:

l’improcedibilità della segnalazione, poiché la stessa è stata comunicata soltanto all’Autorità e non anche all’editore che avrebbe posto in essere la violazione, in base all’art. 10, comma 1, lett. b), l. 28/2000;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'inammissibilità, della segnalazione, poiché la stessa riguarda circostanze fattuali già note ed in parte valutate da quest'Autorità (i dati di monitoraggio del periodo 2-15 maggio e 9-5 maggio 2015); a questo proposito l'Ufficio competente ha rivolto a tutte le emittenti nazionali *“un'esortazione a contenere i tempi assegnati al Governo, ed alla Presidenza del Consiglio”*;

- nel merito:

la segnalazione lamenta che i telegiornali R.T.I avrebbero riservato uno spazio eccessivo al soggetto politico Forza Italia rispetto al Partito Democratico, con particolare riferimento al tempo di parola di cui gli stessi avrebbero fruito. Tale prospettazione risulterebbe incoerente rispetto alle indicazioni desumibili dagli artt. 7 e 8 della delibera di quest'Autorità 166/15/CONS. Dette norme imporrebbero di attribuire rilievo alla circostanza per cui *“l'informazione offerta sia adeguatamente equilibrata, ed offra un panorama completo delle posizioni in campo”*: coerentemente a questo criterio i dati di monitoraggio diffusi dall'Autorità e relativi alla settimana 2-8 maggio evidenzerebbero *“una situazione di sostanziale equilibrio”* tra i soggetti politici qui considerati;

ad ogni modo, le affermazioni dei segnalanti sarebbero smentite dall'analisi dei dati di monitoraggio interno delle emittenti R.T.I., con riferimento al periodo 16-19 maggio, dai quali risulterebbe che il soggetto politico PD ha beneficiato di tempi superiori a quelli di Forza Italia. I dati di monitoraggio devono comunque in generale essere valutati in base al consolidato principio risultante dalla prassi applicativa dell'Autorità secondo cui *“il criterio della parità di trattamento va temperato con l'autonomia editoriale di ciascuna testata e non come criterio matematico di ripartizione dei tempi”*, applicabile soltanto alla comunicazione politica. Nei programmi di informazione rileverebbe quindi soltanto il *“criterio di adeguatezza dell'informazione sulle posizioni di ciascuna forza politica, anche alla luce della rappresentatività e delle vicende presenti e passate della stessa (e dunque, in altri termini, dell'interesse pubblico delle notizie inerenti a ciascun soggetto politico)”*;

il segnalante avrebbe adottato come criterio di monitoraggio quello del tempo di notizia, mentre l'art. 8 della delibera di quest'Autorità n. 166/15/CONS attribuirebbe rilievo preminente a quello di parola;

- per i motivi sopra elencati R.T.I. chiede pertanto all'Autorità di archiviare l'esposto in oggetto in quanto improcedibile ed in subordine infondato;

VISTA la nota trasmessa in data 20 maggio 2015 con la quale la società R.T.I., ai fini di una completa valutazione da parte dell'Autorità dei dati di monitoraggio relativi al rispetto del pluralismo nei notiziari, ha trasmesso i dati derivanti dal monitoraggio interno relativi ai notiziari “Tg4”, “Tg5”, “Studio Aperto” e “Tgcom24” diffusi nel periodo 16-19 maggio dai quali emergerebbe che la raccomandazione formulata a tutte le emittenti lo scorso 8 maggio è stata accolta e attuata, che i suddetti telegiornali avrebbero dato ampio spazio a tutte le forze politiche in competizione, che il tempo fruito dal PD sarebbe superiore a quello di Forza Italia e, infine, che il tempo del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

soggetto Movimento 5 Stelle sarebbe omologo a quello assegnato alle altre forze maggiori;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...*il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata* [omissis]” e che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli* [omissis] *della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda* [omissis] *il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,*” e ha soggiunto che “*l'espressione diffusione di notizie va* [omissis] *intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni regionali sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 aprile 2015, entrambi entrati in vigore dallo scorso 16 aprile;

CONSIDERATO che l'art. 8, commi 4 e 5, della delibera n. 166/15/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, nel corso della presente campagna elettorale;

RILEVATO, inoltre, che nelle citate disposizioni attuative della legge n. 28 del 2000, adottate con la delibera n. 166/15/CONS, è espressamente previsto che l'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico nei telegiornali diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata, assicurando la trasmissione settimanale dei dati alle testate medesime e procedendo ogni quattordici giorni a verificare il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche (art. 8);

RILEVATO che ai sensi del comma 3 del citato art. 8 i direttori responsabili dei notiziari, alla luce dei dati di monitoraggio trasmessi settimanalmente dall'Autorità, sono tenuti, ove necessario, *“a riequilibrare in modo sostanziale, e comunque entro la settimana in corso, eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che ai sensi dell'art. 8, comma 7, della citata delibera n. 166/15/CONS a far tempo dalla terza settimana che precede il voto le verifiche sul rispetto del pluralismo politico sono effettuate dall'Autorità con cadenza settimanale;

CONSIDERATO che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio dei telegiornali relativi al periodo 2-15 maggio 2015 e alla settimana 9-15 maggio, pubblicati sul sito web dell'Autorità in data 18 maggio 2015 e ritenuto di dover valutare l'esposto presentato dall'on. Vinicio Peluffo in relazione a tali periodi, tenuto conto della scansione temporale indicata dal citato art. 8 della delibera n. 166/15/CONS;

RILEVATO dall'esame dei citati dati di monitoraggio quanto segue:

Tg4

9-15 maggio: Pdl-Forza Italia ha fruito di un tempo di parola di 14' 52" pari al 30,81% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali mentre il Partito Democratico ha fruito di un tempo di 9'46" pari al 20,24%; il Presidente del Consiglio ha invece fruito di 3'31" pari al 7,29%;

2-15 maggio 2015: Pdl-Forza Italia ha fruito di un tempo di parola di 18'16" pari al 31,32% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali mentre il Partito Democratico ha fruito di un tempo di 11'51" pari al 20,32%; il Presidente del Consiglio ha invece fruito di 4'44" pari all'8,12%;

Tg5

9-15 maggio: Pdl-Forza Italia ha fruito di un tempo di parola di 20'11" pari al 28,02% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali mentre il Partito Democratico ha fruito di un tempo di 7'23" pari al 10,25%; il Presidente del Consiglio ha invece fruito di 12'40" pari al 17,58%;

2-15 maggio 2015: Pdl-Forza Italia ha fruito di un tempo di parola di 43' 15" pari al 26,27% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali mentre il Partito Democratico ha fruito di un tempo di 20'21" pari al 12,36%; il Presidente del Consiglio ha invece fruito di 20'30" pari al 12,45%;

Studio Aperto

9-15 maggio: Pdl-Forza Italia ha fruito di un tempo di parola di 6' 44" pari al 27,98% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali mentre il Partito Democratico ha fruito di un tempo di 7'06" pari al 29,50%; il Presidente del Consiglio ha invece fruito di 44" pari al 3,05%;

2-15 maggio 2015: Pdl-Forza Italia ha fruito di un tempo di parola di 9'11" pari al 25,47% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali mentre il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Partito Democratico ha fruito di un tempo di 9'26" pari al 26,17%; il Presidente del Consiglio ha invece fruito di 2'27" pari al 6,80%;

Tgcom24

9-15 maggio: Pdl-Forza Italia ha fruito di un tempo di parola di 1h45' 53" pari al 34,23% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali mentre il Partito Democratico ha fruito di un tempo di 35'48" pari all'11,57%; il Presidente del Consiglio ha invece fruito di 42'33" pari al 13,75%;

2-15 maggio 2015: Pdl-Forza Italia ha fruito di un tempo di parola di 2h 23'45" pari al 24,71% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali mentre il Partito Democratico ha fruito di un tempo di 1h36'35" pari al 16,60%; il Presidente del Consiglio ha invece fruito di 1h27'33" pari al 15,05%;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, della delibera n. 166/15/CONS stabilisce che nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, l'Autorità procede alla valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici tenendo conto, oltre che del numero dei voti conseguiti da ciascun soggetto politico alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale, anche del numero complessivo delle circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature;

RILEVATO dall'esame dei dati riferiti al periodo 2-15 maggio 2015 sopra riportati che le testate "Tg5", "Studio Aperto" e "Tgcom24" hanno dedicato al Partito Democratico, considerati anche i tempi di parola fruiti dal Presidente del Consiglio che riveste il ruolo di segretario del partito, uno spazio comunque superiore a quello riservato al soggetto politico Forza Italia-PDL e che sulle testate "Tg5" e "Tgcom24" risulta superiore al 30% del totale del tempo fruito dai soggetti politici ed istituzionali;

RILEVATA dall'esame dei dati di monitoraggio relativi al periodo 2-15 maggio 2015 sopra riportati la presenza di elementi di criticità nei telegiornali diffusi dalla testata Tg4. In particolare, i dati riportati evidenziano che i tempi fruiti dai diversi soggetti politici non sono del tutto coerenti con i criteri declinati nel citato art. 8 della delibera n. 166/15/CONS: emerge infatti che il soggetto politico PDL-Forza Italia ha fruito di tempi molto più elevati di quelli fruiti dal Partito Democratico. Tale dato resta confermato pur considerando i tempi del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, in virtù della sua carica di segretario nazionale del PD;

RITENUTO che lo squilibrio registrato, stante l'approssimarsi della conclusione della campagna elettorale, debba essere prontamente corretto al fine di garantire l'equilibrato svolgimento del confronto politico, assicurando il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche, conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nel citato art. 8 della delibera n. 166/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESO ATTO di quanto comunicato dalla società R.T.I. con la nota trasmessa in data 20 maggio 2015;

TENUTO CONTO della condotta tenuta dalla testate “Tg4”, “Tg5”, “Studio Aperto” e “Tgcom24” nella prima fase della campagna elettorale (periodo 16 aprile-1 maggio 2015) nel corso della quale non è stata registrata alcuna criticità relativamente ai tempi fruiti dal soggetto politico PDL-Forza Italia;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 8, comma 8, della citata delibera n. 166/15/CONS a far tempo dalla terza settimana che precede il voto le verifiche sul rispetto del pluralismo politico sono effettuate dall’Autorità con cadenza settimanale e che, pertanto, l’Autorità effettuerà la prossima verifica con riferimento ai dati relativi alla settimana dal 16 al 22 maggio;

CONSIDERATO che nell’esercizio della propria funzione di vigilanza l’Autorità verificherà l’osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio della testata “Tg4” della società R.T.I.;

RITENUTO, pertanto, di dover rivolgere un richiamo alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A.;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*;

RICHIAMA

la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. ad assicurare nei notiziari diffusi dalla testata “Tg4” il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento garantendo l’equilibrio dei tempi fruiti dai soggetti politici secondo i criteri declinati nell’art. 8 della delibera n. 166/15/CONS , nei sensi di cui in premessa.

La presente delibera è notificata al soggetti politico esponente, alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. ed è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani